REGOLAMENTO (CEE) N. 2417/76 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 2115/76, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di vini, di succhi e di mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1167/76 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1848/76 del Consiglio, del 27 luglio 1976, che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve (3), in particolare l'articolo 4,

considerando che i documenti denominati V. I che devono accompagnare le importazioni sono prescritti dal regolamento (CEE) n. 2115/76, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di vini, di succhi e di mosti di uve (4); che, tenuto conto del fatto che tali documenti rischiano di non essere disponibili in tutti i luoghi interessati, è opportuno consentire, in base all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1848/76, che i documenti precedentemente utilizzati a tale scopo possano continuare ad esserlo per un periodo transitorio;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2115/76 prevede che le disposizioni di tale regolamento non si applichino ai vini per i quali può essere fornita la prova che la spedizione dal paese terzo in questione è stata effettuata prima della data di applicazione del regolamento; che per evitare difficoltà amministrative è opportuno estendere tale deroga ad altri prodotti vinicoli;

considerando che l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2115/76 prevede la ripartizione delle zone di produzione dei paesi terzi comparabili a quelle della Comunità definite nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 816/70; che l'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 1160/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 816/70, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (5), ha modificato l'allegato III del regolamento (CEE) n. 816/70, stabilendo la ripartizione della zona C I; che è quindi opportuno modificare le disposizioni previste all'allegato III del regolamento (CEE) n. 2115/76;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1848/76 prevede che i vini presentati in recipienti di due litri o meno originari di taluni paesi terzi siano esentati all'importazione nella Comunità dall'obbligo di presentare l'attestato e il bollettino di analisi; che tuttavia alcune partite in provenienza dai paesi terzi sono ancora presentate in recipienti di capacità superiore a due litri; che per evitare difficoltà nel passaggio al nuovo regime è necessario consentire, in base all'articolo 4 del predetto regolamento, che tali partite beneficino per un periodo determinato della esenzione prevista, tanto più che taluni Stati membri possono differire fino al 31 dicembre 1979 l'applicazione della direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (6);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2115/76 è completato dal seguente testo:

« Tuttavia, i vini, esclusi i vini spumanti e quelli liquorosi, per i quali deve essere comprovato che la spedizione è stata effettuata anteriormente al 1° dicembre 1976, possono essere accompagnati dai documenti denominati V. I conformi ai modelli utilizzati fino al 1° settembre 1976 ».

Articolo 2

L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2115/76 è sostituito dal seguente articolo:

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 42.
(3) GU n. L 204 del 30. 7. 1976, pag. 5.
(4) GU n. L 237 del 28. 8. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 1.
(6) GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1.

« I paesi terzi che beneficiano dell'esenzione dall'obbligo di presentare l'attestato e il bollettino di analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1848/76 figurano all'allegato IV del presente regolamento.

Fino al 31 gennaio 1977 l'esenzione prevista in detto articolo è estesa ai vini presentati in recipienti di 4 litri o meno originari e in provenienza dai paesi terzi che figurano all'allegato IV. »

Articolo 3

All'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2115/76 il termine « vini » è sostituito con il termine « prodotti ».

Articolo 4

Il testo dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2115/76 è sostituito dal testo seguente :

« Zona A :

Zona B :	Austria, Svizzera tedesca
Zona CI a :	Svizzera romancia e italiana
Zona CI b :	
Zona CII :	Portogallo (regione dei « Vinhos verdes »), Romania, Iugoslavia, (repubbliche di Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Serbia), Ungheria (regioni viticole dell' Oltre-Danubio del nord, dell'Ungheria del nord e regione viticola di Tokaj-Hegyalja)
Zona CIII :	Tutte le altre regioni di produzione dei vari paesi terzi. »

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

I suoi effetti decorrono dal 1° settembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione